

*Responsabilità dei sindaci per omesso controllo a fronte operazioni infragruppo con identità di collegio sindacale*

Cassazione civile, Sez. I, 13 giugno 2014. Presiente Vitrone, Relatore Piccininni.

**Sindaci - Responsabilità - Responsabilità da omissione - Obbligo di segnalare le irregolarità all'assemblea e al pubblico ministero - Sussistenza - Operazioni infragruppo - Requisiti - Identità nella composizione del collegio sindacale**

*Il sindaco ha il dovere di porre in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico, con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o, ove ne ricorrano gli estremi, denunciando i fatti al pubblico ministero. Tali doveri assumono particolare rilevanza nell'ipotesi di operazioni compiute all'interno di un medesimo gruppo societario, le quali avrebbero potuto essere correttamente realizzate soltanto se corrispondenti all'interesse delle singole società coinvolte, tanto più nel caso di identità della composizione del collegio sindacale.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

*omissis*

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 12.2.2008 il fallimento W. s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trieste F.E., B.R. e Fa.Mi., quali componenti del collegio sindacale della detta società, per sentirli condannare al risarcimento del danno ad essa arrecato a causa degli illeciti rapporti commerciali infragruppo con N.E.& T., della politica di sostegno alla B.G. s.p.a., dell'integrale perdita del capitale sociale. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda, che viceversa il tribunale accoglieva, condannandoli solidalmente al pagamento di Euro 450.000, oltre interessi. In particolare il primo giudice rilevava come sui sindaci gravasse anche un obbligo di vigilanza, esteso pure al contenuto della gestione; che nel periodo 2000-2001 W. aveva provveduto ad acquistare software dalla controllante N.E& T. per un importo di quasi due miliardi di L.; che la rilevanza degli esborsi sarebbe stata incompatibile con le difficoltà economiche della società; che sarebbero state inoltre irragionevoli le operazioni di sostegno finanziario alla B.G. e le sottoscrizioni di capitale sociale; che per effetto delle indicate premesse la responsabilità dei sindaci poteva essere quantificata, facendo ricorso ai criteri equitativi, in Euro 150.000, per gli ingiustificati acquisti da N.E.& T., e in Euro 300.000 per le operazioni sul capitale di B.G..

La sentenza, impugnata dagli originari convenuti in via principale e dal fallimento in via incidentale, veniva poi confermata dalla Corte di Appello, che segnatamente rilevava: come i sindaci avessero omesso di rilevare macroscopiche violazioni mantenendo un comportamento inerte, segnatamente trascurando di controllare l'effettiva annotazione nei

prescritti libri contabili dei finanziamenti a società collegate nell'ambito dell'attività del gruppo, e omettendo di verificare l'esistenza di un interesse economicamente apprezzabile nelle operazioni per la società agente, e ciò tanto più in ragione del fatto che i due sindaci rivestivano identico ruolo nella B.G.; che risultava inoltre irrilevante la prova di cui era stata sollecitata l'ammissione, in considerazione della sua evidente genericità.

Avverso la detta sentenza F., B. e Fa. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito il fallimento W. con controricorso.

Successivamente B. e Fa. depositavano atto di rinuncia al ricorso, accettato dal fallimento, mentre quest'ultimo e l'altro ricorrente F. depositavano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 24.4.2014.

#### Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato:

- 1) violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'addebito secondo il quale i sindaci avrebbero omesso di vigilare sull'operazione relativa al trasferimento del software da N.E.& T. alla W. per Euro 320.719,73, addebito contestato con l'affermata assenza di elementi dai quali poter desumere la realizzazione di un'operazione infragruppo, ma sul quale la Corte di appello avrebbe omesso ogni sostanziale valutazione;
- 2) vizio di motivazione in relazione alla medesima operazione, essendo stata ipotizzata una responsabilità dei sindaci per mancata vigilanza su un'operazione infragruppo, circostanza questa che avrebbe presupposto uno specifico accertamento al riguardo;
- 3) violazione dell'art. 2407 c.c., per aver gravato i sindaci di una responsabilità per fatti od omissioni ad essi estranei, pur nell'impossibilità di impedire il pregiudizio e nell'evidente assenza del requisito causale
- 4) violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., con riferimento alla quantificazione del danno, rispetto al quale non si sarebbe tenuto conto della circostanza che i poteri dei sindaci, secondo la normativa all'epoca vigente, sarebbero stati più limitati rispetto a quanto ritenuto, nonchè del fatto che sarebbe stato fatto ricorso ai criteri equitativi senza alcuna specifica motivazione in proposito;
- 5) violazione dell'art. 1223 c.c., con riferimento all'affermato nesso di causalità esistente tra la condotta omissiva contestata ed il danno subito dalla società, mentre questo avrebbe dovuto essere quantificato solo nel caso di diretta imputabilità delle perdite al comportamento dei sindaci, della quale viceversa non vi sarebbe prova e rispetto alla quale la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato;
- 6) vizio di motivazione sul nesso causale, per la mancata indicazione, da parte della Corte di appello, delle iniziative che i sindaci avrebbero dovuto adottare per impedire gli atti criminosi degli amministratori. Sotto il medesimo aspetto sarebbe ugualmente viziata la statuizione in tema di prova testimoniale, la cui richiesta di ammissione sarebbe stata a torto rigettata, considerato che al contrario il suo espletamento avrebbe consentito di chiarire ulteriormente il ruolo svolto dai professionisti.

Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto B. e Fa. fallimento avendo i primi due depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente accettato dalla controparte.

Venendo quindi all'esame delle censure prospettate dal F. si osserva che con i primi due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, il ricorrente ha denunciato l'erroneità della statuizione nella parte in cui era stato addebitato ai sindaci l'omessa vigilanza sul "software asseritamente trasferito alla società W. da N.E.&T. nel corso dell'anno 2001 per un importo complessivo pari a Euro 320.719,73", sulla base dell'errata ed immotivata premessa che si trattasse di operazione infragruppo.

La qualificazione dell'operazione nel senso indicato era stata già considerata dal primo giudice e la relativa qualificazione era stata contestata dai sindaci con specifico motivo di impugnazione, disatteso dalla Corte territoriale per non aver "il motivo di gravame .. colto pienamente nel segno in relazione alla ratio palesata dal primo giudice", essenzialmente individuata nel mancato funzionamento del software ("forse mai entrato in funzione") e nella sproporzione "degli evidenziati acquisti in relazione alle difficoltà finanziarie di W."

Da ciò consegue dunque che la doglianza prospettata nei motivi di ricorso oggetto di esame, incentrata sulla mancanza di prova del rapporto infragruppo fra le due società risulta inadeguata, sia poichè non coglie la ragione della decisione della Corte di Appello, basata come detto anche sugli altri aspetti sopra indicati, sia perchè sorretta dalle medesime argomentazioni svolte con esito sfavorevole in secondo grado, integrate dal rilievo, del tutto ininfluenza poichè apoditticamente affermato, per il quale la Corte di appello non avrebbe correttamente percepito la censura sollevata.

Anche il terzo, il quinto ed il sesto motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la pretesa erroneità della statuizione, nella parte in cui era stata affermata la responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

In particolare F. ha sostenuto la correttezza del suo comportamento ed ha contestato che fosse ravvisabile a suo carico alcuna violazione dei doveri di controllo connessi alla funzione svolta, ma la censura risulta inadeguata per genericità.

La Corte di appello ha infatti ritenuto che la responsabilità dei sindaci fosse configurabile in quanto: a) vi era identità nella composizione del collegio sindacale delle due società interessate, W. e B. G.; b) le operazioni compiute all'interno di un medesimo gruppo (del quale secondo il giudicante facevano parte le predette società) avrebbero potuto essere correttamente realizzate soltanto se corrispondenti all'interesse dei singoli operatori; c) i sindaci erano rimasti inerti pur a fronte di iniziative anomale, e ciò sarebbe stato sufficiente per affermarne la responsabilità, essendo sufficiente, a tal fine, che essi non avessero in alcun modo reagito "ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al PM, ove ne fossero ricorsi gli estremi";

profili tutti sostanzialmente ignorati dal ricorrente che non ha sollevato alcuna specifica contestazione al riguardo, essendosi limitato a sostenere apoditticamente l'erroneità della decisione per l'insussistenza della violazione addebitatagli e prescindendo da ogni considerazione in ordine

alle risultanze in punto di fatto della sentenza impugnata (segnatamente per quanto concerne il mancato funzionamento del software).

Occorre anche precisare che con il sesto motivo di impugnazione F. si è pure doluto dell'avvenuta valorizzazione di atti "ricavati da provvedimenti relativi ad altri processi" e del mancato accoglimento delle richieste di escussione di testimoni, rilievi già sollevati davanti alla Corte di appello, che li aveva disattesi, per il primo, per una ravvisata genericità, attesa la mancata indicazione degli atti che sarebbero stati acquisiti da altri processi in violazione del contraddittorio e, per il secondo, per l'ininfluenza dell'esito sulla decisione.

Anche tale doglianza appare tuttavia inconsistente, innanzitutto per essere stata dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione, mentre invece la Corte di appello ha motivato sul punto.

Inoltre, nel merito, la censura risulta comunque generica, atteso che F. non ha indicato con la dovuta specificità i dati di interesse che sarebbero stati irrualmente acquisiti (p. 30 del ricorso) e le ragioni per le quali, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, l'esito positivo delle prove di cui sarebbe stata negata a torto l'ammissione avrebbe potuto invece rappresentare elemento astrattamente idoneo a mutare il contenuto della decisione.

Resta infine il quarto motivo, che in parte è indirettamente connesso con il terzo, per la parte cioè relativa alla insussistenza della violazione addebitata e all'affermata limitazione dei poteri dei sindaci nel periodo di interesse, deduzioni rispetto alle quali si richiamano le considerazioni precedentemente svolte nell'esame dei precedenti motivi.

Per il resto il ricorrente ha lamentato l'avvenuto ricorso alla liquidazione equitativa, che sarebbe legittima solo nell'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, doglianza che è però priva di pregio poichè il giudice del merito ha puntualmente indicato il criterio seguito nella quantificazione del danno (pp. 18 e 27), non discostandosi dal principio sopra delineato e ricorrendo quindi al criterio equitativo nell'impossibilità di più specifici accertamenti, come si desume implicitamente dallo stesso criterio adottato nella quantificazione nella ripartizione di responsabilità fra amministratori e sindaci.

Conclusivamente il ricorso proposto da F. deve essere rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto per quanto riguarda il rapporto B. e Fa. - Fallimento, rigetta quello proposto da F., che condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per compenso, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014.